m_pi.AOODRUM.REGISTRO
UFFICIALE.U.0004759.25-03-2025.h.14:25

Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria

Alle **Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado**
della Regione Umbria

OGGETTO: **Contenzioso in materia di sanzioni disciplinari, inflitte nel contesto della comunità scolastica, da valutare alla luce del canone di riferimento (*i.e.* principio di proporzionalità) - indicazioni operative, a seguito dei principi espressi dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 2281-2025 del 19.3.2025**

Al fine di prevenire nonché arginare il contenzioso meglio distinto in oggetto, lo scrivente Ufficio intende porre in essere accorgimenti tali da rendere *pro futuro* invitta l'Amministrazione.
Invero il Patrocinio, nel richiamare i più recenti approdi ermeneutici del Consiglio di Stato (cfr. *funditus* sentenza n. 2281-2025 inerente ad uno studente umbro – ivi allegata anonimizzata), ha invitato lo scrivente Ufficio a condividere con le Istituzioni scolastiche i principi di diritto espressi - con particolare avvedutezza - in *subiecta materia* e, segnatamente, il poliedrico canone della proporzionalità.
Quest'ultimo, fungendo da consolidato cardine dell'azione amministrativa e immediato corollario del principio di buona amministrazione, postula - per gli organi competenti ad irrogare sanzioni disciplinari all'interno della comunità scolastica (cfr. art. 4 co. 5 D.P.R. n. 249/1998) – la trifasica verifica:
a) idoneità della sanzione a raggiungere il correlato e pregnante obiettivo educativo (come è noto, i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al ripristino della correttezza dei rapporti);
b) necessarietà della sanzione, ovvero l'assenza di qualsiasi altro strumento, tale da incidere in misura minore sulla sfera del singolo, sicché la scelta tra tutti i mezzi (in astratto idonei) deve cadere su quello che comporti il minor sacrificio possibile;
c) adeguatezza e gradualità della sanzione, sicché l'esercizio del potere è legittimo solo se riflette una puntuale ed esaustiva istruttoria, tale da giungere ad una ragionevole ponderazione degli interessi in gioco nonché ad un prudente, non parcellizzato e complessivo apprezzamento di tutti gli elementi della fattispecie (anche di quelli favorevoli allo studente), dovendo la logica della *tota lege perspecta* guidare sempre e comunque la valutazione del caso concreto.
In ultima analisi, va chiarito – in quanto debitamente segnalato nella giurisprudenza richiamata in narrativa – che una corretta applicazione del principio di proporzionalità deve portare gli organi preposti a valutare il diverso ruolo e la diversa responsabilità ricoperta da ciascun studente coinvolto negli accadimenti concreti.
In via esemplificativa (travalicando il caso di specie), risulta irragionevole infliggere una sanzione disciplinare di uguale entità tanto allo studente che avvia una colluttazione fisica (la cui responsabilità risulta decisiva per la degenerazione dell'alterco) quanto al collega che si limita alla difesa personale, al solo fine di porre fine alla aggressione ingiusta.
Prima di ogni contestazione di addebito, gli organi preposti avranno precipua e pupillare cura di tenere in debito conto queste indicazioni operative.
Si ringraziano sempre le Istituzioni scolastiche umbre, in uno a tutto il personale ivi in servizio, per la solerte collaborazione e per il diuturno lavoro, svolto nell'interesse del Dicastero dell'Istruzione e del Merito.

IL DIRIGENTE TITOLARE
DELL'U.S.R. PER L'UMBRIA
Dr. Sergio Repetto
Documento firmato digitalmente
ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

Firmato Digitalmente da/Signed by:
SERGIO REPETTO
In Data/On Date:
martedì 25 marzo 2025 13:56:05

Ufficio Contenzioso	*Responsabile: dr. Nicola Grillone*	0755828281 nicola.grillone@istruzione.it .
PEC: drum@postacert.istruzione.it	*Referente: dr. Giovanni Scarlato*	0755828209 giovanni.scarlato@istruzione.it